

tivo da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato come indicato dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,286905,
- per ciascun operatore della categoria B: 0,227972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva una rettifica ulteriore in seguito a una modifica delle comunicazioni degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione